




**ANGELO
DE BERARDINIS**

**Dr Ingegnere
Consulente Tecnico Supera**

**Dalla legge delega
n. 123/2007
al Testo Unico:
lo stato dell'arte e
i ritardi normativi.
L'importanza della
formazione**



PROGRAMMA

1. **Come nasce il T.U. - D.Lgs. n°81/2008?**
2. **Che bilancio si può trarre, dopo dieci anni di vita sull'efficacia del d.lgs. n° 81/2008?**
3. **I ritardi normativi del T.U.**
4. **Cosa fare per migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?**
5. **L'importanza della formazione.**

BSD



B-SAFETYDAY2018

D.Lgs. 81/08



Sicurezza

1. COME NASCE IL T.U. - D.LGS. N°81/2008?

BSD



B-SAFETY DAY 2018

Dieci anni fa, il 9 aprile del 2008, entrava in vigore il decreto legislativo n. 81, recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* noto come **“Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”**. Un provvedimento legislativo di indubbio rilievo, ma forse a conoscenza solo dei tecnici e non a larghi settori dell’opinione pubblica.






**obbligo di
recepimento
delle
direttive
europee**



**eventi tragici
costati la vita
a uno o più
lavoratori**



**nuove norme
in materia di
sicurezza e di
tutela della
salute**



BSD



B-SAFETY DAY 2018

I principi di questa azione di riordino normativo erano già contenuti in un provvedimento programmatico approvato dallo stesso Governo: **la legge delega del 3 agosto 2007, n. 123**, Legge che si fondava “su due fondamentali”: ***la prevenzione e i controlli***.




Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO



Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 -
Suppl. Ordinario n. 108.



Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123

LA PREVENZIONE

diffusione
della
cultura
della
sicurezza

misure
premiali
soprattutto
per le
piccole e
medie
imprese

la
formazione
dei
lavoratori e
dei datori
di lavoro

la
qualificazio
ne delle
imprese

l'integrazio
ne dei
sistemi
informativi

il
potenziame
nto degli
organismi
paritetici



Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123

I CONTROLLI

il coordinamento
della vigilanza

l'incremento del
personale
ispettivo

la sospensione
delle attività per
gravi e reiterate
violazioni della
normativa sulla
sicurezza

l'interdizione ai
benefici di finanza
pubblica per le
imprese non
virtuose.

BSD



B-SAFETY DAY 2018

Il Governo dell'epoca non ottenne la fiducia in Senato e per approvare il decreto attuativo della legge delega cominciò allora **una corsa contro il tempo.**

Nel fra tempo alcuni tragici infortuni mortali destarono una grande emozione in tutta l'opinione pubblica, tra cui il più drammatico l'incidente dell'acciaiera della **ThyssenKrupp** di Torino (2007), dove un incendio provocò l'atroce morte di 7 operai.

BSD



B-SAFETY DAY 2018



L'emozione di questi eventi accelerò la corsa verso l'approvazione del Decreto.

Infine l'approvazione del decreto attuativo venne fortemente voluto e sostenuto, **dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.**

Così, il 9 aprile 2008, a Camere praticamente già sciolte, il decreto n. 81 vide la luce.

BSD



B-SAFETY DAY 2018




2. CHE BILANCIO SI PUÒ TRARRE, DOPO DIECI ANNI DI VITA SULL'EFFICACIA DEL D.LGS. N° 81/2008?

TOTALE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI

Anno 1978

circa 1.500.000



TOTALE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI

Anno 2016


circa 620.000

Banca dati statistica dell'INAIL

TOTALE DEGLI INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI

Anno 1978

circa 3.800



TOTALE DEGLI INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI

Anno 2016

circa 1.000

Banca dati statistica dell'INAIL



Tutto merito del T.U.?

Nessuno pensa che questo calo, pur così rilevante, sia dovuto unicamente agli effetti benefici del decreto 81.

Tra le possibili ipotesi della diminuzione degli infortuni:

- aumento del livello di attenzione dei media;
- progressivo trasferimento all'estero di alcune lavorazioni;
- effetto a lungo termine delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 626/94 e modifiche e integrazioni;
- **riduzione delle ore lavorate a causa della crisi economica a partire dagli anni 80.**



TOTALE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI

Anno 2017

635.433

*-0,2% rispetto
al 2016*

TOTALE DEGLI INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI

Anno 2017

1.029

*+1,1% rispetto
al 2016*

Banca dati statistica dell'INAIL



B-SAFETY DAY 2018

Infortunati e malattie professionali, online gli open data Inail del 2017

Tra i motivi dell'incremento delle denunce mortali tra il 2016 e il 2017, rientrano senz'altro i **cosiddetti incidenti plurimi**, eventi, cioè, che hanno provocato la morte di almeno due lavoratori contemporaneamente.

Nel 2017 si sono verificati, infatti, **13 incidenti plurimi** rispetto ai sei del 2016. Tra gli incidenti plurimi del 2017 spiccano, in particolare, le due tragedie avvenute in gennaio in **Abruzzo, a Rigopiano e Campo Felice**. *(Dal sito INAIL).*

BSD



B-SAFETYDAY2018

Perché il nuovo aumento delle morti sul lavoro, dal 2017, con eventi drammatici anche nel 2018, come l'incidente alla fabbrica metal meccanica della Lamina di Milano, oppure quello di pochi giorni fa nell'Archivio di Stato di Arezzo?




B-SAFETYDAY2018

L'INCIDENTE DELLA LAMINA

**Milano, 4 operai morti nell'incidente alla Lamina. La perizia:
"Forno era difettoso e sistemi di sicurezza inadeguati"**

L'indagine condotta dai pm Gaetano Ruta e Maria Letizia Mocchiato, coordinati all'aggiunto Tiziana Siciliano, ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose per le morti di Marco Santamaria, Arrigo Barbieri, Giuseppe Setzu e Giancarlo Barbieri mentre stavano eseguendo una manutenzione in un forno interrato dell'azienda, nel quartiere Greco, lo scorso 16 gennaio 2018 *(Da Il FattoQuotidiano.it)*

L'INCIDENTE DELLA LAMINA





L'INCIDENTE DI AREZZO

Fuga gas in Archivio Stato Arezzo, due morti intossicati.

Da una prima ricostruzione sembra che i due impiegati deceduti siano rimasti intossicati da un gas inodore, l'Argon (*asfissiante in luoghi confinati nota del relatore*), sprigionatosi dal sistema antincendio. I due si sono sentiti male dopo essere andati ad effettuare un controllo in un locale-ripostiglio perché era scattato l'allarme dell'antincendio. (*Da Ansa.it*)



Cause aumento degli infortuni mortali

- crescita dell'attività produttiva, e quindi delle ore lavorate, che porta con sé anche una crescita del numero di occasioni in cui possono generarsi incidenti sul lavoro.
- calo di attenzione su queste tematiche.
- evoluzione del mercato del lavoro (Lavoro agile, alternanza scuola – lavoro)



Le cause e le modalità di accadimento degli infortuni mortali

- in cantiere si muore perché si cade dall'alto per la mancanza di parapetti;
- in una carpenteria metallica si muore perché si è schiacciati in una pressa o perché si ribalta un muletto ecc.;
- in un'azienda agricola si muore perché il trattore si ribalta o per le esalazioni da una cisterna di liquame ecc.;
- in un impianto petrolchimico si muore durante un intervento di manutenzione,
- **Sono le stesse cause degli anni '50/'60: è necessario cambiare le leggi?**



**E' NECESSARIO
CAMBIARE IL T.U.?**

Oppure **occorre
ammodernare** il D.Lgs.
N°81/2008 tenendo
conto anche
dell'evoluzione del
mondo del lavoro?



CAUSE INCIDENTI?

Gravi incidenti industriali



Scarsa cultura della sicurezza



“Debolezze” nei sistemi di gestione della sicurezza (politiche aziendali, pianificazione attività, obiettivi, formazione, addestramento, auditing etc)



BSD



B-SAFETY DAY 2018



3. I RITARDI NORMATIVI DEL T.U.





B-SAFETY DAY 2018

SI PUO' GIUDICARE IL T.U. SE CARENTE DI DIVERSI DECRETI ATTUATIVI?

- Per dare un giudizio complessivo del T.U. è necessario ricordare i **ritardi e le proroghe** che ne hanno **indebolito la sua piena efficacia**.
- Non bisogna poi dimenticare i provvedimenti legislativi che lo hanno modificato nel tempo come il **Jobs Act** che seguendo filosofie di semplificazione e razionalizzazione **hanno modificato l'obiettivo** di chi aveva elaborato il Decreto Legge.



B-SAFETY DAY 2018

COSA MANCA ANCORA AL T.U.?

Disposizioni che non sono state ancora adottate

**D.L. n° 69 del
21 Giugno 2013
“Decreto del
fare”**

- il decreto per l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali e di quelli necessari al sistema di qualificazione delle imprese

**Campo di
applicazione
Art. 3, comma
2**

- (omiss) si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, e per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario (omiss)

**Campo di
applicazione
Art. 3, comma
13-bis**

- (omiss) sono definite le misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto (omiss)



COSA MANCA ANCORA AL T.U.?

Disposizioni che non sono state ancora adottate

**Vigilanza
Art. 13,
commi 1 e
2**

(omiss) Individuazione di attività lavorative, ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, comportanti "rischi particolarmente elevati" e nelle quali si espliciti la vigilanza da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro (omiss)

**Disposizioni
per il
contrasto del
lavoro
irregolare e
per la tutela
della salute e
sicurezza dei
lavoratori Art.
14, comma 1**

- Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (omiss) "Individuazione delle "gravi violazioni" che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale" da attuarsi per mezzo di decreto del Ministero del lavoro, sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni; (omiss)



COSA MANCA ANCORA AL T.U.?

Disposizioni che non sono state ancora adottate

**Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Art. 27, comma 1-bis**

(omiss) “Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (omiss)



COSA MANCA ANCORA AL T.U.?

Disposizioni che non sono state ancora adottate

**Rappresentante
dei lavoratori
per la sicurezza
Art. 47,
comma 6**

- (omiss) “Determinazione della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità di attuazione della elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto da attuarsi con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute”;(omiss)



COSA MANCA ANCORA AL T.U.? Disposizioni che non sono state ancora adottate

<p>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale Art. 48, comma 2</p>	<p>(omiss) “Individuazione modalità di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali ove non siano emanati accordi collettivi di livello nazionale al riguardo le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;</p> <p>(omiss)</p>
<p>Tenuta della documentazione Art. 53, comma 5</p>	<p>- (omiss) “Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. La tenuta semplificata della documentazione sono definite con successivo decreto (omiss)</p>
<p>Verifiche e controlli Art. 86, comma 2</p>	<p>(omiss) “Definizione modalità e criteri per effettuazione verifiche e controlli sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini ,con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,” (omiss)</p>



COSA MANCA ANCORA AL T.U.?

Disposizioni che non sono state ancora adottate

Verifiche Art. 156

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.;

Adeguamenti normativi Art. 245, comma 2

(omiss) "Pubblicazione elenco sostanze cancerogene e loro aggiornamento" di iniziativa del Ministro del lavoro e della Salute
(omiss) ,



COSA MANCA ANCORA AL T.U.?

Disposizioni che non sono state ancora adottate


Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 280, comma 6

(omiss) “Individuazione modelli e modalità di tenuta del registro degli esposti ad agenti pericolosi” di iniziativa del Ministro del lavoro e della salute, sentita la Commissione consultiva”;(omiss)

BSD



B-SAFETY DAY 2018



4. COSA FARE PER MIGLIORARE LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?




Sistemi che dimostrino che **l'investimento** per la sicurezza e la tutela della salute, è **eticamente riconosciuto** e apprezzato dalla pubblica opinione


Sistemi di controllo efficienti ed efficaci da parte degli enti preposti

**QUALI
SOLUZIONI
ATTUARE?**


Investire sulla sicurezza permette la **riduzione dei costi indiretti** (assenteismo, turnover ecc.)

Investire nella sicurezza consente **di essere premiato** con agevolazioni fiscali e contributive





Studio condotto su industrie compresi cantieri di costruzione, caseifici, compagnie di trasporto, piattaforme per la ricerca e la produzione di petrolio *da Health and Safety Executive (HSE) – 1993* Organismo pubblico di ricerca Inglese (*Dallo studio di D’Avenia R.*)





**UN INCIDENTE COSTITUISCE SEMPRE UN
FALLIMENTO DI TUTTO IL SISTEMA
SICUREZZA.**



L'incidente deve dunque essere inteso come evento negativo collegato a un rischio più o meno prevedibile, mal valutato e gestito.

BSD



B-SAFETY DAY 2018



Figura ispirata da <http://www.hsn.com.br>

5. L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE.

La differenza tra formazione e informazione

Articolo 2 - Definizioni

- **formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla **acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza** dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze utili** alla identificazione, **alla riduzione e alla gestione dei rischi** in ambiente di lavoro;
- **addestramento:** complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.



Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) **concetti di rischio**, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) **rischi riferiti alle mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante **Accordo** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo **Stato, le Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

BSD



B-SAFETY DAY 2018



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CS del 21 dicembre 2011



**Formazione generale
4 ore**

Può essere svolta in modalità e-Learning

**Formazione
Rischio Basso – 4 ore**

Uffici e servizi,
Commercio,
Artigianato, Turismo,
Alberghi e ristoranti

**Formazione
Rischio Medio – 8 ore**

Agricoltura, Pesca,
P.A., Istruzione,
Trasporti,
Magazzinaggio,
Assistenza sociale NON
residenziale

**Formazione
Rischio Alto – 12 ore**

Costruzioni, Industria
alimentare, Tessile,
Legno, Manifatturiero,
Energia, Rifiuti,
Raffinerie, Chimica,
Sanità, Servizi
residenziali

**AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali
per tutti i macrosettori di rischio**

Può essere svolto in modalità e-Learning

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 4. **La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:**
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericoloseEssa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- **7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



Articolo 71 - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Obblighi del datore di lavoro

- 7. Qualora **le attrezzature** richiedano per il loro impiego **conoscenze o responsabilità particolari** in relazione ai loro rischi specifici, **il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:**
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori **allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, una formazione e un addestramento adeguati;**
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.



Articolo 71 - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Obblighi del datore di lavoro

- ***Commento Art. 71***
- Obbligo per il datore di lavoro di provvedere al riguardo.
- Formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi sull'uso delle attrezzature effettuata dal datore di lavoro.

Articolo 73

Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il **datore di lavoro** provvede, affinché **per ogni attrezzatura di lavoro** messa a disposizione, **i lavoratori incaricati dell'uso** dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e **ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:**

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

5. In sede di **Conferenza** permanente per i rapporti tra **Stato, le Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano **sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori** nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**



USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO


Conferenza
permanente per i
rapporti tra Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento
e di Bolzano


Accordo 22 febbraio
2012


*A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifico abilitazione degli operatori
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)*


1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili*
- b) Gru a torre*
- c) Gru mobile*
- d) Gru per autocarro*
- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo*
- f) Trattori agricoli o forestali*
- g) Macchine movimento terra*
- h) Pompa per calcestruzzo*









BIBLIOGRAFIA

- Carmelo G. Catanoso – *“Per gli infortuni sul lavoro ancora molte incertezze sulla fase applicativa”*
- Renato D’Avenia - *“Le vere cause degli incidenti”*
- Fernando Liuzzi – *“Il testo Unico compie dieci anni”*
- SILAQ – *“Presentazione”*
- Tiziano Menduo – *“Il cattivo stato della salute della sicurezza sul lavoro in Italia”*
- Tiziano Menduo – *“Il Decreto 81 e i ritardi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*
- Mario Alvino – *“Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro”*

BSD



SUPERA[®] B-SAFETYDAY2018

ANGELO DE BERARDINIS

Dott. Ingegnere Consulente Tecnico Supera